

Interpretazione dell'art. 45 del D.lgs 5 aprile 2006, n. 160.

(Risposta a quesito del 22 ottobre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 ottobre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letti i quesiti formulati dal Presidente del Tribunale di ..., il quale, essendo in scadenza dall'incarico direttivo con decorrenza dal 27 settembre 2009, chiede se, a norma dell'art. 45, II e III comma, D.Lgs. 160/2006 possa essere assegnato alle funzioni semidirettive nell'ufficio ove ha esercitato le funzioni direttive, allo scadere degli otto anni, e sino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva;

- rilevato che nei commi II e III dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006 è contenuta la disciplina da applicarsi per l'individuazione del magistrato chiamato a reggere l'ufficio giudiziario, nell'ipotesi in cui tra il verificarsi della decadenza del titolare dell'incarico direttivo e l'immissione in possesso del nuovo dirigente intercorra un intervallo temporale, allorquando il magistrato ultraottennale abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora deliberato in merito;

- considerato, di conseguenza, che essa non possa riferirsi alla diversa ipotesi in cui il magistrato “in scadenza” non abbia presentato domanda alcuna, né all'ipotesi - del tutto diversa - illustrata nel quesito di esercizio di funzione semidirettiva;

- ritenuto che, d'altro canto, l' art. 46 D.Lgs. 160/2006, nel disciplinare la temporaneità degli incarichi semidirettivi, non fissa distinzioni di alcun tipo e stabilisce che alla scadenza del secondo quadriennio il magistrato, *“anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive”*;

- osservato, quindi, che per gli incarichi semidirettivi il legislatore ha adottato una soluzione unica, che prescinde dalle scelte operate dai magistrati ultraottennali nonché dai tempi di decisione consiliari;

- rilevato che, in tal modo ragionando, si comprende appieno il significato letterale del terzo comma dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006, giacché l'inciso *“nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura”* si riferisce proprio al tempo necessario a che l'organo di autogoverno valuti e decida la domanda per il conferimento di altra funzione presentata dal magistrato “in scadenza”, tempo in ragione del quale questi, *“all'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva”*, *potrebbe essere “ancora in servizio presso il medesimo ufficio”*;

- rilevato che alla diversità di previsione contenuta nei commi II e III della norma in esame corrisponde, logicamente, una diversità di disciplina, che riguarda proprio ed esclusivamente la reggenza dell'ufficio nell'intervallo temporale intercorrente tra il decorso del termine massimo di durata dell'incarico per il dirigente e la presa di possesso del nuovo titolare;

- ritenuto che l'assegnazione in soprannumero del magistrato “in scadenza” al medesimo ufficio, senza funzioni nè direttive né semirettive, è già prevista dal II comma dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006, anche alla luce del III comma della stessa disposizione;

- considerato, infatti, che l'ultimo periodo del comma terzo dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006, nel confermare l'assegnazione del dirigente decaduto all'ufficio *de quo* già prevista dal comma precedente, esclude che egli - all'arrivo del nuovo titolare - possa svolgere non solo le funzioni direttive ma anche quelle semidirettive, divieto che assume reale e compiuto significato soltanto se collegato all'esercizio, quale reggente, delle funzioni direttive da parte del capo dell'ufficio uscente nelle more dell'arrivo del nuovo titolare;

- rilevato che il C.S.M. nella risposta a quesito di cui alla delibera del 9 aprile 2008 ha già riconosciuto <che l'art. 45 D.L.vo n. 160/2006 prevede implicitamente al III comma una forma di reggenza>, tant'è che ha riconosciuto che per le scoperture che si venissero a determinare ai sensi

del secondo comma della norma da ultimo indicata, dovranno trovare applicazione gli artt. 104 e 109 R.D. 12/1941, a seconda che l'ufficio interessato sia giudicante o requirente;

- ritenuto, pertanto, che il tenore letterale dell'art. 45 D.L.vo n. 160/2006, anche in un'interpretazione sistematica, non possa essere che nel senso di avere introdotto una nuova e specifica ipotesi di supplenza del dirigente sul presupposto che ricorrano le condizioni previste dalla medesima norma, mentre in caso contrario dovrà farsi applicazione dell'art. 104 O.G.;

delibera

di rispondere al quesito nei sensi di cui in parte motiva”.

